



PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: COMUNE DI CAGNO. APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO STRADE DEL COMUNE DI CAGNO DAL 01.03.2017 AL 28.02.2022 CON POSSIBILITA' DI EVENTUALE RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE ANNO. CIG: 687874471E

FAQ. N. 3 QUESITI VARI:

Quesito n.1

Trova applicazione l'art.6 del C.C.N.L. fise ambiente? qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ed ecc....;

risposta quesito n° 1 :il presente appalto, come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 9, prevede l'applicazione della cosiddetta clausola sociale prevista dall'art. 50 del D.Lgs 50/2016. Tale clausola conferma tutte le condizioni dei contratti collettivi nazionali dei lavoratori che disciplinano la presa in carico del personale presente in organico dell'Azienda che gestisce il servizio di che trattasi al momento della pubblicazione del bando di gara.

Si allega ai documenti di gara il personale attualmente in organico

Quesito n.2

La proprietà dei rifiuti differenziati(cartta,plastica,ferro,vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

risposta quesito n° 2 : vedi articolo n. 10 del capitolato speciale d'appalto;

Quesito n. 3: I rifiuti solidi urbani dove vengono conferiti?

risposta quesito n° 3 : vedi articolo n. 8 del capitolato speciale d'appalto;

Quesito n.4

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

risposta quesito n° 4 : vedi capitolato speciale d'appalto, seguenti articoli:

Art. 35 comma 2 - per frazione secca dei rifiuti solidi urbani

Art. 36 comma 2 - per carta e cartone tetrapak

Art. 37 comma 2 - per imballaggi in plastica (multi materiale)

Art. 38 comma 2 - per imballaggi in vetro;

Quesito n.5

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta

risposta quesito N. 5: vedi allegato "B" alla documentazione di gara

Quesito n.6

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso

a- Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9 settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).

b- L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

Visto quanto ascripto in premessa

E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione

risposta quesito n. 6: Il parere di ANAC citato è stato superato dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016 che definisce l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali requisito di qualificazione e partecipazione (si legga nello specifico l'art. 89 comma 10).

Si ribadisce in conclusione che l'operatore economico, a fronte della chiara clausola del bando di gara, non può partecipare all'appalto di che trattasi in assenza del suddetto requisito di partecipazione che deve essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta.

Quesito n. 7

Il bando richiede ai fini della partecipazione di disporre un organico medio annuo nel triennio 2013/2014/2015 costituito da almeno 10 (**Dieci**) lavoratori

Premesso

Che i lavoratori sono soggetti alla clausola sociale prevista dal D.Lgs 50/2016 e dal contratto Fise Ambiente di categoria

a-E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di avvalersi di tale requisiti tecnico organizzativo organico medio annuo

b-un operatore costituitosi ad giugno 2014 come deve comportarsi in merito a quanto sopra ascritto dal bando di gara in relazione all'organico

risposta quesito n. 7 :Nel caso prospettato ,l'operatore economico costituito nel 2014, può soddisfare i requisiti relativi al periodo antecedente (2013-2014), non possedendoli in proprio, mediante il ricorso all'Istituto dell'avvalimento o costituendo un raggruppamento temporaneo di Imprese.